



COMUNE DI RIPARBELLA

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE
FUNZIONI IN MATERIA DI VINCOLO
IDROGEOLOGICO DI COMPETENZA COMUNALE**

INDICE

Art. 1	AMBITO DI APPLICAZIONE	pag.	3
Art. 2	LAVORI DI MANUTENZIONE, OPERE E MOVIMENTI DI TERRENO ESEGUIBILI SENZA AUTORIZZAZIONE	pag.	3
Art. 3	LAVORI DI MANUTENZIONE, OPERE E MOVIMENTI DI TERRENO ESEGUIBILI CON DICHIARAZIONE	pag.	4
Art. 4	LAVORI DI MANUTENZIONE, OPERE E MOVIMENTI DI TERRENO SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE	pag.	4
Art. 5	PROCEDURE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE E DELLE DICHIARAZIONI PER OPERE E MOVIMENTI DI TERRENO	pag.	4
Art. 6	TERMINI DEI PROCEDIMENTI	pag.	6
Art. 7	PROCEDURE PER LA RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA E LA RELATIVA SOSPENSIONE DEI TERMINI	pag.	6
Art. 8	PROCEDURE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA	pag.	6
Art. 9	MODULISTICA	pag.	7
Art. 10	DIRITTI DI SEGRETERIA	pag.	7
Art. 11	NORME FINALI E TRANSITORIE	pag.	7

Art. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica a tutti i territori soggetti al vincolo idrogeologico di questo Comune, così come disciplinati dalla legge forestale regionale 39/2000 ed è redatto nel rispetto dell'art. 40 della stessa legge nonché in attuazione della L.R. n. 1/03 e in esecuzione del Capo III del regolamento forestale della Toscana approvato con D.P.R.G. 48/R del 08.08.2003.

Art. 2
LAVORI DI MANUTENZIONE, OPERE E MOVIMENTI DI TERRENO
ESEGUIBILI SENZA AUTORIZZAZIONE

1. Le opere ed i movimenti di terreno di seguito indicati sono eseguibili senza dichiarazione o autorizzazione purché attuate nel rispetto delle norme tecniche generali di cui al capo I, sezione II del titolo III del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 48/R del 8 agosto 2003 "Regolamento forestale della Toscana".
2. I lavori di manutenzione di cui all'art. 98 del "Regolamento forestale della Toscana" (D.P.G.R. n. 48/R-03) sono eseguibili alle condizioni di cui al comma 1 purché attuate nel rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni indicate per ciascun intervento nel citato articolo.
3. Le opere ed i movimenti di terreno di cui all'art. 99 del "Regolamento forestale della Toscana" (D.P.G.R. n. 48/R-03) sono eseguibili alle condizioni di cui al comma 1, purché attuate nel rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni indicate per ciascun intervento nel citato articolo.

Art. 3
LAVORI DI MANUTENZIONE, OPERE E MOVIMENTI DI TERRENO
ESEGUIBILI CON DICHIARAZIONE

Le opere, i lavori di manutenzione ed i movimenti di terreno eseguibili con dichiarazione sono quelle di cui all'art. 100 del "Regolamento forestale della Toscana", purché siano attuate in ottemperanza delle specifiche condizioni e prescrizioni indicate per ciascun intervento nel citato articolo e nel rispetto delle norme tecniche generali di cui al capo I, sezione II del titolo III dello stesso regolamento.

Art. 4
LAVORI DI MANUTENZIONE, OPERE E MOVIMENTI DI TERRENO
SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti articoli 2 e 3 e come disposto dall'art. 101 del regolamento forestale, le opere ed i movimenti di terreno non connesse alla coltivazione dei terreni agrari e forestali, comprese l'apertura e la coltivazione di cave e torbiere, sono soggetti ad autorizzazione, ai sensi dell'art. 42, comma 5 della legge forestale.

Art. 5
PROCEDURE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE DOMANDE DI
AUTORIZZAZIONE E DELLE DICHIARAZIONI PER OPERE E MOVIMENTI DI TERRENO

Le domande di autorizzazione o le dichiarazioni di inizio Lavori sono presentate su apposita modulistica di cui all'articolo 9 del presente regolamento.

Le domande possono essere firmate dal richiedente davanti all'addetto al ricevimento delle stesse oppure possono essere trasmesse per posta, o con altri mezzi, allegando fotocopia del documento d'identità del richiedente stesso. Le domande conterranno tutte le informazioni relative alle generalità del richiedente e quant'altro previsto per gli aspetti generali dal regolamento e dalla normativa vigente in materia.

In aggiunta, per quanto attiene gli aspetti tecnici, dovrà essere riportato quanto di seguito indicato.

A) AUTORIZZAZIONI

- 1) richiesta di autorizzazione in originale, compilata sulla base dell'apposito modello, con allegata una copia della stessa, firmata dal proprietario o dall'avente titolo ai sensi dell'art. 5 del regolamento forestale, più n. 2 marche da bollo, del valore legale corrente, da apporre una sull'originale della richiesta e una necessaria per il provvedimento finale;
- 2) fotocopia del documento d'identità del richiedente;
- 3) elenco particelle catastali e individuazione dell'area di intervento su estratto di planimetria catastale;
- 4) cartografia in scala 1:25.000 o più dettagliata con individuazione puntiforme dell'intervento;
- 5) relazione geologica redatta in conformità e con le modalità di indagine previste dal DPGR 48/R/2003 (art. 75), che contenga altresì:
 - a) stralcio della perimetrazione vigente delle aree soggette a vincolo idrogeologico;
 - b) verifiche relativamente alla normativa vigente in materia di rischio idraulico e idrogeologico;
 - c) dichiarazione della fattibilità dell'intervento;
- 6) progetto delle opere e dei lavori comprendenti la relazione tecnica e gli elaborati grafici, regolarmente datati e firmati da tecnico abilitato, in particolare comprensivi di:
 - a) piante e sezioni tipo dell'intervento (in scala adeguata) che rappresentino anche il profilo del terreno per un intorno significativo, relativamente allo stato attuale, di progetto e sovrapposto;
 - b) individuazione e quantificazione degli scavi e i riporti di terreno previsti;
 - c) stralcio di P.R.G. o di P.S. comunale;
- 7) documentazione fotografica di dettaglio e panoramiche dei terreni oggetto dei lavori, debitamente datate, timbrate e firmate;
- 8) inoltre nei casi sotto descritti alla richiesta di autorizzazione si dovrà allegare (oltre a quanto sopra previsto) anche di quanto qui di seguito specificato:
 - per le opere esistenti o già approvate ai fini idrogeologici interessate da variante in corso d'opera, modifiche ai fabbricati concessionati, ecc... dovrà essere indicato l'atto di riferimento e fornita la sovrapposizione fra stato attuale e modificato con evidenziazione in colore rosso per riporti di terreno ed ampliamenti, ed in colore giallo per sterri e demolizioni. Il progetto deve essere redatto in modo tale da rendere chiaramente intelligibile la natura e la portata degli interventi proposti rispetto all'andamento naturale del terreno ed alla vegetazione ivi insistente;
 - per le domande oggetto di parere in sanatoria per opere e lavori realizzati in assenza della prescritta autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico presentate ai sensi dell'art. 32 della legge 28/02/1985 n. 47 e all'art. 39 della legge n. 724/94, dovranno essere presentati gli elaborati relativi allo stato attuale e allo stato originario dell'opera oggetto di sanatoria. Le domande dovranno essere corredate anche della dichiarazione dell'effettuato pagamento della sanzione amministrativa elevata ai sensi del Capo IV della LR 39/2000 e della fotocopia (debitamente firmata e datata) della ricevuta o attestazione di pagamento della sanzione stessa.

La documentazione di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dovrà essere presentata in n° 2 copie.

Nel caso in cui la realizzazione dell'opera prevista comporti anche la trasformazione del bosco per un superficie superiore ai 2000 metri quadrati, la documentazione da inoltrare è quella indicata nel regolamento forestale regionale (art. 81).

B) DICHIARAZIONI INIZIO LAVORI

La Dichiarazione di inizio lavori (D.I.L.) deve essere compilata sugli appositi modelli predisposti da questo Comune.

La presentazione della D.I.L. su modelli diversi da quelli prima richiamati non sono valide.

Chi intenda presentare la Dichiarazione di Inizio Lavori (D.I.L.) per le tipologie di intervento previste dal vigente regolamento forestale, salvo quanto previsto dalla normativa in materia di esenzione anche relativamente alle procedure di acquisizione di pareri ai fini suddetti interni al Settore tecnico di questo Comune, deve inoltrare, nel rispetto del regolamento forestale:

- 1) la dichiarazione di inizio lavoro (D.I.L) in doppia copia di cui una in bollo, dove indicare la data presunta dell'inizio dei lavori, la quale, comunque, non può essere inferiore a 20 giorni dalla data di registrazione al protocollo di questo Comune;
- 2) fotocopia del documento di identità del richiedente come da disposizioni del regolamento di attuazione approvato dalla Regione Toscana con DPGR 48/R/2003;
- 3) elenco particelle catastali e individuazione dell'area di intervento su estratto di planimetria catastale;

- 4) cartografia in scala 1:25.000 con individuazione puntiforme dell'intervento;
- 5) relazione geologica, dove prevista dall'art. 100 del regolamento forestale regionale redatta in conformità e con le modalità di indagine previste dallo stesso regolamento (art. 75 e art. 100), che contenga altresì:
- a) stralcio della perimetrazione vigente delle aree soggette a vincolo idrogeologico,
 - b) verifiche relativamente alla normativa vigente in materia di rischio idraulico e idrogeologico,
 - c) dichiarazione della fattibilità dell'intervento,
- 6) progetto delle opere e dei lavori comprendenti la relazione tecnica e gli elaborati grafici, regolarmente datati e firmati da tecnico abilitato, in particolare comprensivi di:
- a) piante e sezioni tipo dell'intervento (in scala adeguata) che rappresentino anche il profilo del terreno per un intorno significativo relativamente allo stato attuale, di progetto e sovrapposto;
 - b) individuazione e quantificazione degli scavi e i riporti di terreno previsti;
 - c) stralcio di P.R.G. o di P.S. comunale;
- 7) documentazione fotografica di dettaglio e panoramiche dei terreni oggetto dei lavori, debitamente date, timbrate e firmate.

La documentazione di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dovrà essere presentata in n° 2 copie.

Art. 6 TERMINI DEI PROCEDIMENTI

Per gli interventi soggetti a D.I.L. il procedimento si conclude per silenzio assenso decorsi 20 giorni dal ricevimento della dichiarazione, fatta salva l'adozione entro tale termine di apposita comunicazione di diniego o di sospensione. Entro tale termine possono essere comunicate prescrizioni vincolanti per l'esecuzione dei lavori.

I procedimenti relativi a domande di autorizzazione si concludono con il rilascio della stessa entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, salvo quanto disposto al successivo art. 7.

Art. 7 PROCEDURE PER LA RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA E LA RELATIVA SOSPENSIONE DEI TERMINI

Le domande di autorizzazione o le dichiarazioni non corredate di tutti i dati o della documentazione prevista non sono valide e l'avvio del procedimento avviene solo a seguito dell'invio da parte dell'interessato dei dati o della documentazione mancanti, in modo particolare tutti gli allegati previsti nei vari modelli di intervento. Il responsabile del procedimento provvede a comunicare agli interessati, entro 20 giorni per le dichiarazioni, ed entro 30 giorni per le autorizzazioni, l'esigenza di integrare la documentazione presentata al fine della definizione dell'istruttoria.

Il responsabile del procedimento può accogliere domande o dichiarazioni corredate da una documentazione semplificata qualora siano relative ad interventi di modesta entità.

Il responsabile del procedimento può, con provvedimento motivato, richiedere eventuale documentazione integrativa necessaria alla valutazione degli interventi, in relazione alle caratteristiche degli stessi ed a quelle dei luoghi in cui se ne prevede la realizzazione. La richiesta interrompe, per una sola volta e fino alla presentazione della documentazione richiesta, la decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo di cui al precedente art. 6.

Dell'interruzione dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo deve esserne data comunicazione nella richiesta integrativa di cui sopra.

Art. 8 PROCEDURE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA

Le varianti preliminari o in corso d'opera degli interventi soggetti ad autorizzazione o D.I.L. sono disciplinate come da art. 5 del presente regolamento.

Art. 9
MODULISTICA

Le domande di Autorizzazione e le Dichiarazioni di Inizio Lavori sono presentate a questo Comune nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 5 del presente regolamento mediante la modulistica predisposta a cura del Settore Tecnico.

Art. 10
DIRITTI DI SEGRETERIA

Le domande di Autorizzazione e le Dichiarazioni di Inizio Lavori, nonché le richieste di variante delle stesse, dovranno essere corredate dall'attestato di avvenuto pagamento per il rimborso spese degli stampati e dei sopralluoghi di un importi suddivisi per:

- Autorizzazioni
- Dichiarazione Inizio Lavori

Tali importi, anche differenziati per singola categoria di intervento (autorizzazione o dichiarazione), saranno determinati con successiva deliberazione di Giunta comunale.

Art. 11
NORME FINALI E TRANSITORIE

Le domande di autorizzazione e le dichiarazioni presentate prima del 31.12.2003 alla Amministrazione provinciale di Pisa sono considerate valide ove conformi alla normativa vigente al momento di presentazione delle stesse e l'atto autorizzativo, ove prescritto, o abilitativo sarà rilasciato dalla stessa Amministrazione provinciale.

Le domande presentate prima della approvazione del presente regolamento e non definite, saranno trattate, ai sensi del presente regolamento, eventualmente derogando sull'utilizzo della modulistica di presentazione delle istanze di cui all'art. 9, salvo eventuale richiesta di elaborati aggiuntivi.